



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 7626

Seduta del 28/12/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

REVISIONE DELLA MISURA COMUNITA' PER MINORI VITTIME DI ABUSO, VIOLENZA E GRAVE MALTRATTAMENTO EX DGR 5342/16: DETERMINAZIONI A SOSTEGNO DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA DEGLI INTERVENTI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Dirigenti Laura Lanfredini Carolina Maffezzoni

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

L'atto si compone di 22 pagine

di cui 14 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la seguente normativa nazionale:

- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"*;
- Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 *"Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"*;
- D.P.C.M. 14/2/2001 recante *"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"* e D.P.C.M. 29/11/2001 recante la Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza recepito con L. 289/2002, art. 54;
- Legge 28 dicembre 2015 n. 208 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge di Stabilità 2016)"* con riferimento all'art 1 – dal comma 553 al comma 565 in materia di revisione dei LEA;
- D.P.C.M. 12/01/2017 *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*;

VISTE le seguenti Leggi Regionali:

- l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 *"Politiche regionali per la famiglia"* che, tra le finalità perseguite, indica la promozione delle attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei minori privi delle cure dei genitori o sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni;
- l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 *"Politiche regionali per i minori"*;
- l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 come modificata dalla l.r. 23 del 11 agosto 2015 *"Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"*;

RICHIAMATI i seguenti documenti di programmazione regionale:

- DCR n. IX/88 del 17 novembre 2010 *"Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014"*;
- DCR n. X/78 del 9 luglio 2013 *"Programma regionale di sviluppo della X legislatura"* e i relativi aggiornamenti approvati mediante il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) di cui alla Risoluzione del Consiglio Regionale n. 897 del 24 novembre 2015;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- DGR n. X/116 del 14.5.2013 *"Determinazioni in ordine all'istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto di indirizzo"*;
- DGR n. X/856 del 25.10.2013 *"Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della DGR 116/2013: primo provvedimento attuativo"*;
- DGR n. 1765 dell'8.5.2014 *"Il sistema dei controlli in ambito sociosanitario: definizione degli indicatori di appropriatezza in attuazione della DGR X/1185 del 20/12/2013"*;
- DGR n. X/2313 del 1.8.2014 *"Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2014"* che, all'allegato B) *"Ambito socio-sanitario"* tra l'altro, fornisce indicazioni per la prosecuzione delle misure innovative in attuazione della succitata DGR n. 856/2013;
- DGR n. X/2569 del 31.10.2014 *"Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo"*;
- DGR n. X/2942 del 19.12.2014 *"Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della DGR 116/2013: secondo provvedimento attuativo - conferma misure avviate nel 2014 e azioni migliorative"*;
- DGR n. X/4821 del 15.2.2016 *"Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia"*;
- DGR n. X/5342 del 27.6.2016 *"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2016: terzo provvedimento"* che ha approvato azioni migliorative per la misura comunità minori vittime di abuso o maltrattamento, di cui ai provvedimenti attuativi della dgr n.116/2013 e introdotto un'azione innovativa a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione;
- DGR n. X/5954 del 5.12.2016 *"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017"* che ai punti 4.1.3 e 4.1.4 ha previsto rispettivamente il monitoraggio della misura *"Minori vittime di abuso o maltrattamento"* di cui alla DGR n. X/5342 del 27.6.2016 e il monitoraggio e la valutazione degli esiti dell'azione innovativa a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione;
- DGR n. X/6131 del 23.1.2017 *"Aggiornamento del tariffario delle prestazioni consultoriali in ambito materno infantile"*;
- DGR n. X/7600 del 20/12/2017 *"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018"*;

PRESO ATTO degli esiti del monitoraggio di cui ai punti 4.1.3 e 4.1.4 della DGR n.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

X/5954/2016, effettuato nel corso del 2017 dalla competente DG Welfare, sulla misura Comunità per minori vittime di abuso/violenza/grave maltrattamento e sull'azione innovativa a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione ex DGR n. X/5342/16, che hanno evidenziato la necessità di una complessiva revisione;

PRECISATO che tale revisione è stata operata al fine di:

- promuovere l'appropriatezza degli inserimenti in strutture residenziali dei minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento;
- sostenere il miglioramento della qualità dei progetti d'intervento nelle diverse fasi della loro articolazione;
- migliorare l'appropriatezza tecnica e professionale dell'erogazione delle prestazioni sociosanitarie all'interno delle strutture preposte all'accoglienza;

RILEVATO che la revisione ha previsto:

1. la ridefinizione della misura "Comunità per minori vittime di abuso/violenza/grave maltrattamento" in particolare attraverso un aggiornamento dei criteri di eleggibilità e l'introduzione di indicatori di qualità degli inserimenti in comunità e delle prestazioni sociosanitarie dalle stesse erogabili;
2. la riconduzione dell'azione innovativa a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione, considerata l'esiguità della casistica rendicontata, nell'ambito delle funzioni già assicurate dai Consulenti Familiari, fermo restando il riconoscimento, nei limiti invalicabili delle risorse finanziarie complessivamente previste per l'anno 2018, di casi già in carico nel 2017 che ancora necessitano di una continuità degli interventi;

RITENUTO pertanto di approvare l'allegato 1) "Aggiornamento e revisione della misura comunità minori vittime di abuso o grave maltrattamento di cui ai provvedimenti attuativi della dgr n.116/2013" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che ridefinisce la regolamentazione del sistema di accesso, di remunerazione, di rendicontazione e controllo, ed individua i seguenti criteri di eleggibilità alla misura e di valutazione della qualità ai fini del riconoscimento della misura:

- criteri di eleggibilità alla misura:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- presenza di provvedimento di allontanamento e protezione da parte dell'autorità giudiziaria;
- presenza in tale provvedimento di un riferimento, diretto o indiretto, a valutazioni di rilievo sociosanitario, prodotte o da produrre da parte dei servizi competenti, che consenta di collocare la situazione del minore/i interessato/i nella casistica dei destinatari della misura;
- criteri per la valutazione della qualità dell'inserimento in comunità:
 - articolazione dei contenuti tecnici e valutativi della documentazione sociosanitaria;
 - completezza del Progetto Quadro;
 - indicazioni nel Progetto Educativo Individuale (PEI) degli interventi sociosanitari e delle attività finalizzate allo sviluppo personale e alla crescita del minore;
- criteri per la qualità degli interventi sociosanitari:
 - carta dei servizi dell'unità d'offerta che espliciti la disponibilità dell'Ente gestore, riscontrabile nell'organigramma della struttura residenziale, di risorse professionali per interventi di sostegno/psicoterapia del minore e per il suo accompagnamento nelle diverse fasi dell'iter giudiziario, anche attraverso il sostegno affettivo e psicologico;
 - adozione di protocolli/linee guida per gli interventi erogati dai professionisti messi a disposizione dalle unità d'offerta;
 - adozione di sistemi di valutazione degli esiti degli interventi di tipo psicologico a favore di minori;

RITENUTO, altresì, di ricondurre l'azione innovativa a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione, considerata l'esiguità della casistica rendicontata, nell'ambito delle funzioni già assicurate dai Consultori Familiari, fermo restando il riconoscimento, nei limiti invalicabili delle risorse finanziarie complessivamente previste per l'anno 2018, di casi già in carico nel 2017 che ancora necessitano di una continuità degli interventi;

STABILITO, in funzione dell'attuazione dal 01/01/2018 della misura a favore dei minori vittime di abusi/violenze/gravi episodi di maltrattamento accolti in servizi residenziali, di confermare la stipula delle convenzioni tra le ATS e gli Enti capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona, ovvero il



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Comune titolare della funzione di tutela del minore, che dovrà avvenire entro il primo trimestre 2018, secondo lo schema di convenzione di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di stabilire che l'attuazione degli interventi a favore dei minori vittime di abusi/violenze/gravi episodi di maltrattamento accolti in servizi residenziali decorre dall'1/01/2018, secondo il nuovo sistema di regole definito dall'allegato 1 al presente atto;

RITENUTO di determinare il limite delle risorse annuali assegnate alla misura Comunità per minori vittime di abuso, violenza e grave maltrattamento ex dgr 5342/16 nell'importo complessivo di euro 13 milioni a valere sul capitolo 10139 del bilancio regionale 2018, previa approvazione del medesimo;

RITENUTO di dare mandato alla Direzione Generale Welfare per l'applicazione di quanto disposto con il presente provvedimento;

VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, che demandano alla struttura competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato 1 "Aggiornamento e revisione della misura comunità minori vittime di abuso o grave maltrattamento di cui ai provvedimenti attuativi della dgr n.116/2013" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che ridefinisce la regolamentazione del sistema di accesso alla misura, di remunerazione, di rendicontazione e controllo, ed introduce criteri di eleggibilità alla misura e di valutazione della qualità ai fini del riconoscimento della misura, come di seguito specificato:
 - criteri di eleggibilità alla misura:
 - presenza di provvedimento di allontanamento e protezione da parte dell'autorità giudiziaria;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- presenza in tale provvedimento di un riferimento diretto o indiretto a valutazioni di rilievo sociosanitario, prodotte o da produrre da parte dei servizi competenti, che consenta di collocare la situazione del minore/i interessato/i nella casistica dei destinatari della misura;
 - criteri per la valutazione della qualità dell'inserimento in comunità:
 - articolazione dei contenuti tecnici e valutativi della documentazione sociosanitaria;
 - completezza del Progetto Quadro;
 - indicazioni nel Progetto Educativo Individuale (PEI) degli interventi sociosanitari e delle attività finalizzate allo sviluppo personale e alla crescita del minore;
 - criteri per la qualità degli interventi sociosanitari:
 - carta dei servizi dell'unità d'offerta che espliciti la disponibilità dell'Ente gestore, riscontrabile nell'organigramma della struttura residenziale, di risorse professionali per interventi di sostegno/psicoterapia del minore e per il suo accompagnamento nelle diverse fasi dell'iter giudiziario, anche attraverso il sostegno affettivo e psicologico;
 - adozione di protocolli/linee guida per gli interventi erogati dai professionisti messi a disposizione dalle unità d'offerta;
 - adozione di sistemi di valutazione degli esiti degli interventi di tipo psicologico a favore di minori.
2. di ricondurre l'azione innovativa a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione, considerata l'esiguità della casistica rendicontata, nell'ambito delle funzioni già assicurate dai Consulteri Familiari, fermo restando il riconoscimento, nei limiti invalicabili delle risorse finanziarie complessivamente previste per l'anno 2018, di casi già in carico nel 2017 che ancora necessitano di una continuità degli interventi;
3. di approvare lo schema di convenzione di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la stipula tra le ATS e gli Enti capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona, ovvero il Comune titolare della funzione di tutela del minore che dovrà avvenire entro il primo trimestre 2018, in funzione dell'attuazione della misura



Regione Lombardia

LA GIUNTA

secondo le nuove regole a partire dal 01/01/2018;

4. di stabilire che l'attuazione degli interventi a favore dei minori vittime di abusi/gravi episodi di maltrattamento accolti in servizi residenziali decorre dal 1/01/2018, secondo il nuovo sistema di regole così come definito dall'allegato 1 del presente atto;
5. di determinare il limite delle risorse annuali assegnate alla misura Comunità per minori vittime di abuso, violenza e grave maltrattamento ex dgr 5342/16 nell'importo complessivo di euro 13 milioni a valere sul capitolo 10139 del bilancio regionale 2018, previa approvazione del medesimo;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;
7. di dare atto che il Dirigente competente provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale – amministrazione trasparente – ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in tema di trasparenza.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA MISURA “COMUNITÀ MINORI VITTIME DI ABUSO O GRAVE MALTRATTAMENTO” DI CUI AI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA DGR N.116/2013.

PREMESSA

La DGR n. X/5954 del 05/12/2016 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017” ai punti 4.1.3 e 4.1.4 ha previsto il monitoraggio della misura “Minori vittime di abuso o maltrattamento” di cui alla DGR n. X/5342 del 27/06/2016 e il monitoraggio e la valutazione degli esiti dell'azione innovativa a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione introdotta dalla citata delibera.

Sulla base dei riscontri rilevati e del monitoraggio operato, il presente documento conferma la logica, introdotta dalla DGR n. X/5342/2016, di allineamento della misura “Minori vittime di abuso o maltrattamento” a quanto definito nei LEA e procede ad un aggiornamento della stessa con le seguenti finalità:

- promuovere l'appropriatezza degli inserimenti dei minori vittime di abuso e maltrattamento in strutture residenziali;
- sostenere il miglioramento della qualità dei progetti di intervento, nelle diverse fasi della loro articolazione (valutazione, progettazione, realizzazione, verifica e valutazione esiti);
- migliorare l'appropriatezza tecnica e professionale dell'erogazione delle prestazioni sociosanitarie.

L'appropriatezza degli inserimenti in comunità di minori vittime di abusi/maltrattamenti/violenze gravi è definita dalla necessità di assicurare che il tipo di accoglienza e la sua durata siano coerenti e strumentali ai bisogni di continuità affettiva e relazionale dei minori.

Perchè l'allontanamento del minore dalla propria famiglia e l'inserimento in una struttura residenziale possano essere attuati secondo il principio di appropriatezza, deve essere assicurata la congruenza tra valutazione e analisi dei bisogni, progettazione e interventi messi in atto.

Questa finalità generale riguarda sia la progettazione degli interventi, sia l'intero processo di presa in carico del minore e chiama in gioco tutti gli attori della rete istituzionale e dei servizi che intervengono nelle diverse fasi, a partire dalla decisione dell'Autorità Giudiziaria di allontanamento del minore dalla famiglia.

Gli indicatori di qualità che vengono introdotti per definire l'eleggibilità degli inserimenti in comunità ai fini del conseguente riconoscimento della misura hanno, come obiettivo specifico, il mantenimento dell'unitarietà del percorso, la sua coerenza e congruità con la storia evolutiva del minore, la promozione della crescita e del benessere, la protezione e tutela del minore.

1. CARATTERISTICHE, CRITERI E INDICATORI PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA COMUNITÀ PER MINORI VITTIME DI ABUSO O GRAVE MALTRATTAMENTO

❖ Oggetto

Interventi in regime residenziale a favore di minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento.

Le strutture residenziali individuate per l'applicazione dell'intervento sono le comunità educative e le comunità familiari, abilitate all'esercizio ai sensi della D.G.R. n. 20762/2005 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori" e, preferibilmente, accreditate ai sensi della D.G.R. n. 20943/2005 "Definizione dei criteri per l'accredimento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili", e del D.d.u.o. n. 6317/2011 "Indicazione in ordine alla sperimentazione dei requisiti di accreditamento per le unità di offerta sociali di accoglienza residenziale per minori" e in possesso di tutti i requisiti di cui alle D.D.G.R. n. 856/2013 e n. 2942/2014 e successive integrazioni.

❖ Destinatari e criteri di eleggibilità della misura

Sono eleggibili alla misura i minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento per i quali:

- sia stato disposto un provvedimento di allontanamento e protezione da parte dell'autorità giudiziaria;

- nel provvedimento di allontanamento e protezione dell'autorità giudiziaria sia presente un riferimento, diretto o indiretto, a valutazioni di rilievo sociosanitario, prodotte o da produrre da parte dei servizi competenti, che consenta di collocare la situazione del minore/i interessato/i dal provvedimento nella casistica dei destinatari della misura.

In un'ottica di promozione e sostegno dell'appropriatezza e della qualità dell'intervento di allontanamento e di inserimento del minore in una struttura residenziale, si individuano, inoltre, i seguenti elementi, quali indicatori per la valutazione della qualità degli inserimenti in comunità, al fine del sostegno attraverso la misura:

- 1.1 Articolazione dei contenuti della **documentazione valutativa** (relazioni, certificazioni, ecc.) costituita da :
 - 1.1.1 risposta diretta ad un quesito valutativo posto dall'autorità giudiziaria nel provvedimento di allontanamento o affidamento all'ente titolare della tutela;

oppure in alternativa:
 - 1.1.2 indicazione dei fattori protettivi, dei fattori di rischio e degli Interventi di riduzione dei fattori di rischio che caratterizzano la situazione, atteso che la condizione di disagio e disturbo dei processi di crescita ed evolutivi del minore vittima di abusi/gravi maltrattamenti/violenza grave è definita come esito di uno squilibrio tra questi fattori.
- 1.2 Indicazione nel **progetto quadro** (ex Circolare n. 1 del 15/1/2014 - DG Famiglia Solidarietà Sociale e Volontariato):
 - 1.2.1 degli obiettivi dell'inserimento in struttura residenziale;
 - 1.2.2 delle modalità degli incontri tra minore e familiari eventualmente previsti dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;
 - 1.2.3 del funzionamento e coordinamento della rete interprofessionale degli operatori che seguono la situazione e tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione del caso;
 - 1.2.4 delle misure di sostegno al riavvicinamento alle figure parentali in relazione agli obiettivi dell'inserimento, ovvero se previste, misure di sostegno per l'individuazione di soluzioni di vita alternative al contesto familiare (affido/adozione);
 - 1.2.5 della previsione della durata dell'inserimento e delle modalità di monitoraggio.

Articolazione del **PEI** che prevede e riporta:

- 1.2.6 gli interventi finalizzati al supporto psicologico/psicoterapico del minore;
- 1.2.7 le attività previste per uno sviluppo di competenze personali (inserimento scolastico, attività sportive/culturali, organizzazione di vacanze estive, percorsi che incrementino l'autostima e l'autoefficacia percepita) e di percorsi di socializzazione.

1.4 Ai fini di sostenere e promuovere la qualità delle prestazioni sociosanitarie previste dal PEI, dovranno essere prodotti elementi a riscontro dei seguenti indicatori :

- 1.4.1 Dichiarazione nella carta dei servizi, riscontrabile nell'organigramma della struttura residenziale, della disponibilità dell'Ente gestore di risorse professionali per interventi di sostegno/psicoterapia del minore e di interventi di accompagnamento nelle diverse fasi dell'iter giudiziario che coinvolgono il minore anche attraverso il sostegno affettivo e psicologico;
- 1.4.2 Riferimento a protocolli/linee guida per gli interventi erogati dai professionisti messi a disposizione dalle unità d'offerta;
- 1.4.3 Adozione di sistemi di valutazione degli esiti degli interventi di tipo psicologico a favore di minori.

Gli indicatori di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 rappresentano l'esito di un percorso di presa in carico del minore che viene avviato con la valutazione integrata sociosanitaria e sociale del caso che, in ciascun contesto territoriale e organizzativo, ASST e Comuni titolari delle tutela dei minori con provvedimenti dell'autorità giudiziaria, definiscono nelle modalità e tempi di attuazione. La ATS deve favorire l'omogeneità delle prassi, anche attraverso l'adozione di protocolli e l'attivazione di collaborazioni tra ASST e Comuni, condivisi all'interno della Cabina di regia ex art. 6, comma 6, L.r. 23/2015.

Ai fini dell'ammissione al contributo, la verifica della presenza degli indicatori potrà avvenire attraverso l'acquisizione della documentazione relativa al singolo caso o attivando unità multidisciplinari integrate nel rispetto delle modalità che ogni ATS dovrà definire e condividere nell'ambito della Cabina di regia ex art.6 comma 6, L.r. 23/2015 istituita in ogni ATS.

La documentazione prodotta da parte del Comune o il verbale di equipe integrata Comune e ASST relativo al percorso di presa in carico e progettazione a favore del minore e della sua famiglia, costituiscono gli elementi sui quali le

ATS dovranno validare le rendicontazioni della casistica eleggibile al contributo sulla base degli indicatori descritti.

2. Durata dell'inserimento

La durata costituisce uno degli indicatori e, al contempo, una delle variabili di maggiore rilevanza per l'appropriatezza e la realizzazione della qualità/efficacia dell'inserimento in comunità. Per questo motivo si è inteso differenziare il riconoscimento economico della misura in relazione a detta variabile.

Vengono pertanto previste due diverse valorizzazioni, collegate alla durata dell'inserimento in comunità:

- fino a tre mesi, si riconosce un contributo giornaliero di euro 35/die (è richiesta la verifica dei criteri di eleggibilità);
- oltre i tre mesi di durata e sino ad un massimo di dodici mesi, si riconosce un contributo pari al 50% della retta sino ad un massimo di euro 70/die (è richiesta la verifica sia dei criteri di eleggibilità, sia degli indicatori di qualità e di appropriatezza). Il limite stabilito a dodici mesi presuppone il vincolo di effettuare una verifica progettuale che tenga conto anche della possibilità di soluzioni alternative alla comunità o di una prosecuzione del progetto.

Nella tabella che segue sono indicati gli importi previsti per gli inserimenti, differenziati secondo la durata:

Target di utenza	Durata	Valore contributo/misura
Minori vittime di abuso/grave maltrattamento per i quali sia disposto un provvedimento dell'A.G. di allontanamento dalla famiglia, affidamento all' ente e inserimento in struttura comunitaria.	Fino a 3 mesi	Contributo pari a Euro 35,00/die
	Da 3 a 12 mesi	Contributo pari al 50% della retta sino ad un massimo di Euro 70,00/die

In fase di prima applicazione del presente provvedimento, se nella documentazione allegata alla rendicontazione relativa a minori inseriti da oltre tre mesi non sono rinvenibili gli indicatori di qualità e appropriatezza descritti ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, viene riconosciuto il contributo pari ad euro 35/die. A

partire dal secondo trimestre 2018, la mancanza dei suddetti indicatori darà invece seguito al mancato riconoscimento del contributo.

3. TIPOLOGIA PRESTAZIONI

Ai minori, secondo quanto previsto dal PEI , devono essere garantiti:

- a. gli interventi propri dell'unità d'offerta e quelli definiti dalle precedenti deliberazioni attuative della DGR 116/2013;
- b. le prestazioni specialistiche, sanitarie, sociosanitarie e socio educative (ad esempio trattamenti psicoterapici, sostegno psicologico, accompagnamento dell'educatore, ecc.) volte a:
 - rimuovere le situazioni di pregiudizio della salute psicofisica del minore;
 - superare le difficoltà e il disagio affettivo e relazionale ristabilendo le condizioni per il recupero di una crescita armoniosa e serena;
 - sostenere il minore in tutte le fasi della presa in carico, ivi compreso l'accompagnamento nelle fasi processuali.

4. PROCEDURA

L'ATS e l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona ovvero il Comune titolare della funzione di tutela del minore sottoscrivono apposita convenzione secondo lo schema - di cui all'Allegato 2) in cui è esplicitato che:

- l'assolvimento del debito informativo, condizione giuridica per procedere al riconoscimento del contributo regionale, è assolto mediante l'alimentazione dei dati nel flusso regionale denominato "Minori in Comunità" e l'invio della relativa documentazione alla ATS;
- l'entità complessiva di quanto l'ATS potrà riconoscere all'Ente, in attuazione della convenzione, rientra in ogni caso nei limiti dell'importo compatibile con il livello di assegnazione definito da Regione per l'ATS in relazione all'attuazione della misura;
- le ATS garantiscono l'attività specifica di controllo sull'appropriatezza della presa in carico dei minori, tenuto conto dei requisiti di eleggibilità e degli indicatori definiti nel presente documento ed in particolare, in caso di accertata inappropriatezza, dispongono l'abbattimento della remunerazione nei confronti del Comune affidatario del minore.

5. AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE

Oggetto e tipologia di prestazioni

Concorso alla copertura dei costi per prestazioni medico-specialistiche, psicoterapiche e di indagine diagnostica sui minori, ivi comprese le indagini sulle famiglie adottive, sostenuti dai Servizi di Tutela dei Minori (UTM) dei Comuni/Ambiti territoriali, qualora non già assicurate dai servizi ambulatoriali del Servizio Sanitario regionale (Consultori Familiari, U.O.N.P.I.A, ecc.).

In osservanza a quanto stabilito dalla DGR n. 5954/16, nel corso del 2017 è stata effettuata la valutazione dell'azione innovativa introdotta dalla D.G.R. n. 5342/16 a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione. Considerata l'esiguità della casistica rendicontata, si ritiene di ricondurre la stessa all'ambito delle funzioni già assicurate dai Consultori Familiari, fermo restando il riconoscimento della continuità per i soli casi già rendicontati nel 2017 che necessitino ancora di interventi.

6. RISORSE E TEMPISTICA DI APPLICAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI REGOLE PER REGOLE 2018

Si garantisce per il 2018 continuità nell'erogazione della misura minori in comunità, stanziando a tal fine un importo massimo pari a **euro 13 milioni**.

Dall'01/01/2018 decorre l'applicazione delle nuove regole sopra definite che declinano la misura e il relativo sistema di remunerazione e di rendicontazione.

L'importo complessivo destinato alla realizzazione della presente revisione e il relativo riparto per ATS è definito in complessivi **euro 13 milioni**. Con successivo decreto della Direzione Generale competente si procederà al riparto per ATS delle risorse in oggetto.

Le ATS sono tenute a garantire il rispetto del budget complessivo finalizzato all'attuazione dell'intervento e degli indicatori che declinano la misura.

SCHEMA REGIONALE DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL' INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

TRA

l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in via (...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott. (...) nato a (...) il (...), domiciliato per la carica presso la sede della ATS

E

l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona (...) (di seguito denominato semplicemente Ente) ovvero il Comune di titolare della funzione di tutela del minore *(nel caso in cui le obbligazioni derivanti dalla Convenzione siano direttamente assunte dal Comune e non dall'Ente capofila)* (di seguito denominato semplicemente Ente) codice fiscale (...) partita IVA (...) nella persona del sig. (...) nato a (...) il (...) residente nel Comune di (...) via (...) n. (...) codice fiscale (...) in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza

PREMESSO

- che con DGR n. X/_____ del _____, nel quadro di quanto previsto nei LEA per la misura comunità per minori vittime di abuso o maltrattamento di cui ai provvedimenti attuativi della DGR n.116/2013
 - è stata confermata la misura comunità per minori vittime di abuso o grave maltrattamento, finalizzata a sostenere interventi di protezione, assistenza e recupero dei minori vittime di abusi/gravi episodi di maltrattamento, attuata in regime residenziale presso strutture residenziali per l'accoglienza dei minori autorizzate ai sensi della DGR, 16 febbraio 2005 - n. 20762, in possesso di tutti i requisiti di cui alle DDGR n. 856/2013 e 2942/2014 e successive integrazioni, individuandole nelle comunità educative e nelle comunità familiari;
 - sono stati aggiornati i criteri di eleggibilità alla misura, indicando eleggibili i minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento per i quali:
 1. è stato disposto un decreto di protezione da parte dell'autorità giudiziaria;
 2. in tale provvedimento sia presente un riferimento, diretto o indiretto, a valutazioni di rilievo sociosanitario, prodotte o da produrre da parte dei servizi competenti, che consenta di collocare la situazione del minore/i interessato/i nella casistica dei destinatari della misura;
 - sono stati introdotti indicatori per l'appropriatezza e la valutazione della qualità dell'inserimento del minore in struttura residenziale;
 - è stato ridefinito il contributo economico a carico del FSR (Allegato 1);

- che con DGR n. X/_____ del _____ è stato approvato il presente schema di convenzione diretto a disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e l'Ente in funzione dell'attuazione dell'intervento;

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona (*indicare denominazione Ente capofila*) sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale (*indicare i Comuni per esteso*) al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (*indicare denominazione ATS*) e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali (*capoverso da non inserire nel caso di Convenzione sottoscritta da parte di singolo Comune*)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e l'Ente per il riconoscimento di un importo giornaliero a carico del Fondo Sanitario Regionale non superiore al 50% della retta giornaliera sostenuta dall'Ente e comunque entro l'importo massimo di 70 (settanta)euro/die per inserimenti di durata superiore ai tre mesi e di euro 35 (trentacinque)euro/die per inserimenti di durata uguale o inferiore ai tre mesi, a fronte dell'erogazione delle prestazioni declinate nell'art. 3 a favore dei minori che si trovano nelle condizioni cui all'art. 2 della presente convenzione.
2. La presente convenzione è pertanto finalizzata a garantire un appropriato inserimento in comunità, la qualità della presa in carico del minore vittima di abusi/violenze/gravi episodi di maltrattamento e a ridurre i fattori di rischio, riconoscendo all'Ente un contributo per le prestazioni di cui all'art. 2 erogate da professionalità specialistiche, nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato in presenza degli indicatori di cui all'Allegato 1 della DGR n.e rendicontato dall'ente stesso.

Art. 2

Minori destinatari dell'intervento

1. L'intervento è indirizzato a favore di minori vittime di abusi/violenze/ gravi episodi di maltrattamento per i quali nel provvedimento di allontanamento e protezione da parte dell'autorità giudiziaria siano inseriti riferimenti diretti o indiretti, a valutazioni di rilievo sociosanitario, prodotte o da produrre da parte dei servizi competenti, che consenta di collocare la situazione del minore/i interessato/i dal provvedimento nella casistica dei destinatari della misura.
2. L'intervento di protezione, assistenza e recupero a favore di minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento è attuato in regime residenziale presso strutture residenziali abilitate ai sensi della DGR 16 febbraio 2005 - n. 20762 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori" e in possesso di tutti i requisiti di cui alle DDGR n. 856/2013 e 2942/2014 e successive integrazioni, individuate nelle comunità educative e nelle comunità familiari.

3. L'intervento è garantito anche in relazione alle ipotesi di collocamento del minore presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre Regioni, a condizione che le stesse esercitino l'attività in conformità alle disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.

Art. 3 **Prestazioni oggetto dell'intervento**

Ai minori, secondo quanto previsto dal progetto individualizzato, devono essere garantiti:

- a. gli interventi propri dell'unità d'offerta e quelli definiti dalle precedenti deliberazioni attuative della DGR 116/2013;
- b. le prestazioni specialistiche, sanitarie, sociosanitarie e socio educative (ad esempio trattamenti psicoterapici, sostegno psicologico, accompagnamento dell'educatore, ecc.) indicate nel Progetto Quadro e nel PEI volte a:
 - rimuovere le situazioni di pregiudizio della salute psicofisica del minore;
 - superare le difficoltà e il disagio affettivo e relazionale ristabilendo le condizioni per il recupero di una crescita armoniosa e serena;
 - sostenere il minore in tutte le fasi della presa in carico, ivi compreso l'accompagnamento nelle fasi processuali;

rendicontate con il flusso informativo di Regione Lombardia e valutate da ATS con gli indicatori di appropriatezza e qualità di cui alla DGR n.

Art. 4 **Impegni e compiti dell'Ente**

1. L'Ente garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale. *(capoverso da non inserire nel caso di Convenzione sottoscritta da parte di singolo Comune)*
2. In particolare, l'Ente si impegna a:
 - sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale *(capoverso da non inserire nel caso di Convenzione sottoscritta da parte di singolo Comune)*;
 - trasmettere all'ATS territorialmente competente - entro le scadenze previste al successivo articolo 6 - la rendicontazione completa di tutti i dati richiesti dal flusso informativo definito da Regione Lombardia in relazione alla presa in carico dei minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento che presentano le caratteristiche di eleggibilità di cui al precedente articolo 2;
 - fornire all'ATS, ai fini del riconoscimento del contributo, la seguente documentazione comprovante la situazione specifica di ciascun minore rendicontato nel flusso informativo regionale di cui all'art. 6:
 - decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso del Comune attestante che il collocamento in struttura residenziale è stato determinato dalle condizioni che costituiscono requisito giuridico necessario per l'eleggibilità all'intervento, come previsto dalla norma dell'art. 2 della presente convenzione;
 - il Progetto Quadro (ex Circ. n. 1 del 15/1/2014 ex DG Famiglia Solidarietà Sociale e Volontariato) e il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) definito dalla struttura

residenziale e condiviso dal Comune all'interno dei quali siano rinvenibili gli indicatori di cui all'Allegato 1 della DGR.....;

- la documentazione che attesti il possesso degli indicatori di qualità delle prestazioni sociosanitarie previsti nel medesimo Allegato 1.

3. L'Ente è responsabile di quanto dichiarato e della documentazione trasmessa all'ATS.

Art. 5 Impegni e compiti dell'ATS

1. L'ATS si impegna a:

- verificare eventuali anomalie contenute nel flusso regionale di cui all'art. 6;
- verificare la coerenza della rendicontazione e della documentazione presentata a supporto della richiesta di contributo - decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione - in funzione del rispetto delle condizioni di eleggibilità e degli indicatori di appropriatezza e qualità dell'intervento previsti dall'art. 2;
- verificare le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura residenziale, così come dichiarato nella rendicontazione, attraverso l'Ente e/o il Comune;
- chiedere all'Ente eventuale documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria.

2. La ATS conclude, per ogni periodo di rendicontazione trimestrale di cui al successivo articolo 6, il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento delle relative evidenze istruttorie.

3. La ATS determina il valore del contributo in applicazione dell'art. 7, comma 2, della presente convenzione.

4. La ATS provvede altresì:

- ad effettuare controlli sulla presenza del minore presso la struttura residenziale e sull'attuazione del Piano educativo individualizzato;
- a garantire un'attività specifica di controllo sull'appropriatezza della presa in carico dei minori, tenuto conto dei requisiti di eleggibilità definiti nel presente provvedimento e dell'effettiva erogazione a loro favore delle prestazioni sociosanitarie che ne costituiscono l'oggetto;
- a disporre, in tutte le ipotesi di accertata inappropriata, l'abbattimento della remunerazione nei confronti dell'Ente.

Art. 6 Modalità di rendicontazione

1. La rendicontazione delle presenze del minore di cui all'art. 2, è effettuata attraverso l'utilizzo del flusso informativo definito dalla DG Welfare denominato "Comunità per minori".

2. Ciascun Comune direttamente, o attraverso l'Ente, inoltra alla ATS i dati previsti dal flusso "Comunità per Minori" con cadenza trimestrale ovvero in tempo utile alle scadenze regionali previste per l'assolvimento del medesimo debito informativo.

3. Nel caso in cui due Comuni partecipino al pagamento della retta di uno stesso minore, il debito informativo relativo al flusso "Comunità per Minori" viene assolto da parte del Comune titolare della tutela, a cui verranno pertanto corrisposti per intero da parte dell'ATS

i contributi previsti dalla presente convenzione. Sarà cura ed obbligo di tale Comune raccordarsi con gli altri Comuni interessati per la regolazione diretta di eventuali quote parti spettanti

Art. 7

Le modalità di liquidazione del contributo

1. Le Parti convengono che l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4 e 6 della presente convenzione, costituisce condizione giuridica necessaria per la liquidazione da parte dell'ATS del contributo regionale all'Ente secondo l'importo calcolato in applicazione dell'art. 1, fatto salvo in ogni caso il limite di cui al comma 2 del presente articolo.
2. La ATS determina il valore del contributo di cui all'art. 1 e liquida l'importo spettante all'Ente a conclusione della fase di istruttoria e previo corretto assolvimento del debito informativo regionale. L'assolvimento del debito informativo di cui al precedente art. 6 mediante l'alimentazione dei dati nel flusso regionale denominato "minori in comunità" e l'invio della documentazione di cui all'art. 4 alla ATS, costituiscono condizione giuridica necessaria per procedere al riconoscimento del contributo regionale. L'entità complessiva di quanto l'ATS potrà riconoscere all'Ente in attuazione della presente convenzione rientra in ogni caso nei limiti dell'importo compatibile con il livello di assegnazione definito da Regione per l'ATS in relazione all'attuazione della Misura.
3. L'ATS gestisce il processo di liquidazione del contributo secondo la tempistica di seguito declinata:
 - entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione, completamento della fase di istruttoria durante la quale l'ATS potrà chiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione ricevuta dall'Ente;
 - entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria, liquidazione del contributo all'Ente, previa emissione di debita fattura o altro documento equivalente.
4. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d.lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli enti che rientrano nel sistema. Per gli enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente.

Art. 8

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2018 con decorrenza dal 1 gennaio 2018, con possibilità di espresso rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Art. 9

Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili

1. Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.

2. Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10 **Trattamento dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'ATS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente, nella persona di.....
2. Il Responsabile del trattamento:
 - dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
 - si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
 - si impegna a comunicare all'Ente ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
 - si impegna a nominare ed indicare all'Ente una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
 - si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 - consente l'accesso dell'altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
3. Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera/linee guida del titolare.

Art. 11 **Recepimento di normative regionali**

Le parti danno atto che la presente convenzione si intende automaticamente modificata o integrata per effetto di sopravvenute normative regionali il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS all'Ente, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Art. 12 **Risoluzione della convenzione**

1. Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme previste dal Codice Civile in materia di risoluzione del contratto.

2. Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Art. 13
Foro competente

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ATS che sottoscrive la convenzione.

Art. 14
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa di settore.

Luogo e data

Letto, confermato e sottoscritto

(firme)